


COMUNE DI DOLCE'

Provincia di VERONA



ENTRATE PATRIMONIALI



REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO

Approvato con Delibera C.C. n° 18 del 26-07-2013

INDICE

Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Patrimoniale non Ricognitorio	PAG. 1
CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO	PAG. 3
Art. 1 - Normativa di riferimento	Pag. 3
Art. 2 - Oggetto del Canone di Concessione non ricognitorio	Pag. 3
<u>Art. 3 - Soggetto obbligato al pagamento del Canone non ricognitorio</u>	<u>Pag. 3</u>
Art. 4 - Determinazione del canone non ricognitorio	Pag. 4
Art. 5 - Concessioni	Pag. 4
Art. 6 - Modalità di pagamento del Canone non ricognitorio	Pag. 4
Art. 7 - Accertamento, sanzioni amministrative e interessi	Pag. 5
Art. 8 - Gestione del Canone non ricognitorio	Pag. 6
Art. 9 - Riscossione coattiva	Pag. 6
Art. 10 - Rimborsi	Pag. 6
Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie	Pag. 6
ALLEGATO "A" - TARIFFE	Pag. 8

CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

ART. 1

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento di un canone concessorio non ricognitorio.

2. La Giunta Comunale determina annualmente, in via generale, la tariffa del canone concessorio che sarà adeguato dal 1° gennaio successivo alla data di esecutività della relativa deliberazione. In sede di prima applicazione la tariffa decorre dal 1° gennaio dell'anno di adozione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.

3. Non sono assoggettate al canone non ricognitorio le occupazioni esercitate nell'ambito di erogazioni di servizi in esclusivo favore del Comune e/o alle fattispecie concesse dal Comune con strutture di proprietà comunale ove si percepisce un corrispettivo per il relativo utilizzo.

ART. 2

OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Dolcè soggette al canone di cui al precedente articolo 1 sono specificate nell'allegato "A" al presente Regolamento. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Dolcè esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio.

4. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3

SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo.
Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4

DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di Dolcè per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.
2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
3. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nell'Allegato "A", e decorrono dal 1° gennaio 2013.
4. Le tariffe approvate con il presente regolamento sono aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Il canone è riscosso in luogo della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) eventualmente dovuto per l'occupazione permanente, se l'ammontare del canone non ricognitorio è superiore all'ammontare dovuto a titolo di T.O.S.A.P.

ART. 5

CONCESSIONI

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente Regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il pagamento del canone non ricognitorio dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di rilascio, da parte del competente Settore Tecnico, dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima, mediante versamento in conto corrente postale, intestato al Comune, con la motivazione "canone di concessione non ricognitorio per l'anno 2013".
Entro lo stesso termine deve essere presentata apposita denuncia contenente gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al precedente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione che determinino un diverso ammontare del canone.

Per le annualità successive alla prima, il suddetto canone dovrà essere versato, con le stesse modalità entro il 31 marzo dell'anno in corso.

2. Per il primo anno di occupazione l'obbligo del pagamento del canone è limitato ai dodicesimi del canone corrispondenti ai mesi di occupazione, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione - contratto o dalla data di effettiva occupazione se diversa. I periodi di occupazione pari o superiori a 15 giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

4. Dopo il primo anno, il canone non ricognitorio è annualmente aggiornato in base alla variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)

ART. 7

ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

5. Per le occupazioni definite abusive, cioè prive del relativo atto di concessione o difformi dalle disposizioni previste dallo stesso, si applica un'indennità pari al canone fissato per la rispettiva tipologia di occupazione maggiorata del 50%.

Nel caso di installazioni abusive di manufatti il Comune può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

6. Il Comune controlla i versamenti effettuati e, sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali e di calcolo, dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicati i termini e le modalità per la regolarizzazione dei versamenti. In caso di omesso o parziale versamento, gli avvisi relativi sono notificati

anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ritorno, con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni.

La notifica dei predetti avvisi è effettuata entro sei mesi dal termine di cui al primo comma dell'art. 5 del presente regolamento o dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento per le annualità successive alla prima.

ART. 8

GESTIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. In caso di affidamento in concessione, tutte le attribuzioni relative alla riscossione anche coattiva, all'accertamento del canone di concessione non ricognitorio, e all'applicazione delle relative sanzioni spettano al concessionario dell'accertamento e della riscossione.

ART. 9

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 10

RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di cui al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi.

3. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 ottobre 2013.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

5. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO "A")

al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio.

TARIFFE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

Occupazioni realizzate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi in regime di concessione amministrativa:

1. SOTTOSUOLO: per la concessione in uso delle infrastrutture di proprietà comunale (cunicoli, camerette d'ispezione ecc.) mediante condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas, energia elettrica, linee telefoniche sotterranee, intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche. Linee elettriche, telefoniche e telegrafiche. €/ml **1,00**

2. SUOLO : per la concessione in uso del SUOLO pubblico o del suolo privato soggetto a servitù di pubblico passaggio mediante pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico. €/m2 **12,50**

2.1. Sostegni di lampade per illuminazione stradale o di linee elettriche, telefoniche o telegrafiche in legno o metallo. € cadauno **30,00**

2.2. Tralicci di elettrodotto € cadauno **175,00**

3. SOPRASSUOLO : per la concessione in uso del SOPRASSUOLO di strade pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio mediante cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi. €/ml **1,00**

3.1. Occupazione permanente di area per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili:

- fino a 30 m2	€ (canone fisso annuo) 12.500,00
- da 31 m2 a 60 m2	€ (canone fisso annuo) 20.000,00
- da 61 m2 a 90 m2	€ (canone fisso annuo) 26.000,00